



DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Napoli.
2. Il Regolamento è adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e ss. mm.ii., del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, del D.L. 138/2011 art.1 (comma convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148) e del D.L. 201/2011 art. 13, co. 16).

Art.2 - Soggetto attivo

- ~~1. L'addizionale comunale all'IRPEF è versata direttamente al Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.~~

Art. 3 - Soggetto passivo

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta da tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, nel Comune di Napoli.
2. La stessa addizionale si calcola applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**



3. L'addizionale non è dovuta se non è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.

Art.4 – Determinazione dell'imposta - Esenzione

1. L'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono determinati annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. Si intendono confermate quelle dell'anno precedente se non intervengono delibere modificative.

2. Ai sensi dell'art 1, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 l'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore a quanto annualmente stabilita con delibera di cui al comma precedente.

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita nell'anno di riferimento, l'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota approvata dal Comune con delibera di Consiglio Comunale.

4. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 5 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 – Efficacia della deliberazione

1. La deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote è pubblicata sul sito



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

individuato con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

2. L'efficacia della deliberazione, di cui al precedente co.1, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet.

Art. 7 - Versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co.143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

